Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 Giugno 2001

Parte speciale

Reati contemplati dal D.Lgs 231/2001, configurabilità degli stessi nell'ambito di attività di Action Italy S.r.l. e ipotesi di controlli preventivi dei medesimi

VERSIONE

1.0 - Maggio 2024



Il presente Allegato, volto all'implementazione del Modello, fornisce informazioni operative con specifico riguardo ai reati che l'utilizzo del Modello è volto ad evitare.

I reati (per ognuno dei quali è riportata una breve indicazione delle condotta lesiva) sono ripartiti in categorie omogenee.

Ognuna delle categorie indica, in una apposita tabella, i reati che, all'esito di una iniziale valutazione complessiva dei rischi, potrebbero in astratto rientrare fra le «aree sensibili» o critiche per la società e che, pertanto, meritano apposito controllo e monitoraggio ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

Generalmente, per ogni categoria, sono state indicate, esemplificativamente, alcune condotte capaci di integrare i reati ivi indicati. Ove specificamente identificabili e non generalizzate, sono state altresì indicate le aree a rischio con riguardo alla categoria di reati trattata, nonché i controlli preventivi volti ad evitare la realizzazione dei reati citati, oltre che le regole di condotta cui deve ispirarsi l'attività degli esponenti aziendali e societari per evitare la consumazione dei reati in questione.

Le Categorie entro cui possono essere ripartiti i reati di cui al D.lgs. n. 231/01, che sono stati valutati come astrattamente commettibili, sono le seguenti:

- · reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- · delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- · reati societari;
- reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale;
- reati di omicidio colposo e lesioni gravi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati di criminalità organizzata anche transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o
 utilità di provenienza illecita e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendati
 all'autorità giudiziaria;
- · reati contro l'industria e il commercio;
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumento o segni di riconoscimento;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati di impiego lavoratori stranieri;
- reati tributari;
- Procedure operative interne Action Italy/Gruppo Action



Indice

1.	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	8
	Art. 316-bis cod. pen. – Malversazione a danno dello Stato	8
	Art. 316-ter cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	9
	Art. 317 cod. pen. – Concussione	10
	Art. 318 cod. pen. – Corruzione per un atto d'ufficio	10
	Art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	11
	Art. 319-bis cod. pen. – Circostanze aggravanti	11
	Art. 319-ter cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari	11
	Art. 319-quater cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità	12
	Art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	12
	Art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore	12
	Art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione	12
	Art. 322-bis cod. pen. – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri de	gli
	organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	13
	Art. 640, co. 2, n. 1 cod. pen. – Truffa ai danni dello Stato	13
	Art. 640-bis cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	14
	Art. 640-ter cod. pen. – Frode informatica	14
	Osservazioni relative ai Reati contro la Pubblica Amministrazione	15
	Aree a rischio	15
	Controlli preventivi	15
	Regole di condotta	16
2.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	18
	Art. 615-ter cod. pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	18

	rt. 615-quater cod. pen. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informa	
	telematici	19
	Art. 491-bis cod. pen. – Documenti informatici	19
	Controlli preventivi	19
	Regole di condotta	20
3.	Reati societari	22
	Art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali	22
	Art. 2622 cod. civ. – False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	24
	Art. 2624 cod. civ. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	25
	Art. 2625 cod. civ. – Impedito controllo	25
	Art. 2626 cod. civ. – Indebita restituzione dei conferimenti	26
	Art. 2627 cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	26
	Art. 2628 cod. civ. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	26
	Art. 2629 cod. civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori	27
	Art. 2632 cod. civ. – Formazione fittizia del capitale	27
	Art. 2633 cod. civ. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	28
	Art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati	28
	Art. 2636 cod. civ. – Illecita influenza sull'assemblea	28
	Art. 2638 cod. civ. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	29
	Nuovi reati societari	30
	Modifiche al reato di false comunicazioni sociali	30
	Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità	31
	Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate	31
	Aree a rischio	32
	Controlli Preventivi	32
	Regole di condotta	34
4.	Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	36
	Art. 270 cod. pen. – Associazioni sovversive	36
	Art. 270-bis cod. pen. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione	
	dell'ordine democratico	37
	Art 270-ter cod, pen – Assistenza agli associati	37



	Art. 270- <i>quater</i> cod. pen. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	37
	Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali	38
	Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New Yorl	k del
	9 dicembre 1999	38
	Aree a rischio	39
	Controlli Preventivi	39
	Regole di Condotta	40
5.	Reati contro la personalità individuale	41
	Art. 600-ter cod. pen. – Pornografia minorile	41
	Art. 600-quater cod. pen. – Detenzione di materiale pornografico	42
	Art. 600-quater.1 cod. pen. – Pornografia virtuale	42
	Aree a Rischio	42
	Regole di Condotta	42
nc	Art. 589 cod. pen. – Omicidio colposo Aree a rischio	44 44 45
	Regole di condotta	46
rio a	Reati di criminalità organizzata anche transnazionale, ricettazione, ciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e induzionon rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendati all'autorità udiziaria	47
	Art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere	49
	Art. 12 D.lgs. 25.7.1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	49
	Art. 377-bis cod. pen. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	53
	Art. 378 cod. pen. – Favoreggiamento personale	53
	Art. 648 cod. pen. – Ricettazione	53
	Art. 648- <i>bis</i> cod. pen. – Riciclaggio	54
	Aree a rischio	55
	Regole di condotta	55

8.	Reati contro l'industria e il commercio	58
	Art. 513 cod. pen. – Turbata libertà dell'industria o del commercio	58
	Art. 513-bis cod. pen. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza	58
	Art. 514 cod. pen. – Frodi contro le industrie nazionali	58
	Art. 515 cod. pen. – Frode nell'esercizio del commercio	59
	Art. 516 cod. pen. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	59
	Art. 517 cod. pen. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	59
	Art. 517- <i>ter</i> cod. pen. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	59
	Art. 517- <i>quater</i> cod. pen. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	59
	Controlli preventivi	61
	Regole di Condotta	61
	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in rumento o segni di riconoscimento Art. 457 cod. pen. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	62
	Art. 473 cod. pen. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	62
	Art. 474 cod. pen. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	63
10). Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	64
	Art. 171- <i>bis</i> legge 22.4.1941, n. 633	64
11	. Reati di impiego lavoratori stranieri	65
	Art. 25- duodecies ex D. lgs. 231/01	65
12	2. Reati tributari	66
	12.1 Introduzione e funzione della parte speciale di reati tributari	66
	12.2 Criteri per la definizione di reati tributari	66
	12.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001	67
	12.4 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.
	2 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	67
	12.5 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 1	124 68
	del 26 ottobre 2019) 12.6 Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	
	12.0 Diomarazione inicucie (Art. 4 D.Ly5 / 4 Mounicato da art. 33 dei D.L. 124 dei 20 dilobre 2019)	บฮ



13.	Procedure operative interne Action Italy/Gruppo Action	73
	12.15 Principi e norme generali di comportamento	72
	12.14 Principi e regole di comportamento	72
	12.13 Organi e funzioni aziendali coinvolte	71
	12.12 Le attività sensibili relative ai reati tributari	71
	12.11 Casi particolari di confisca (Art.12-ter aggiunto dall' art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	71
	12.10 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs 74 e s.m.)	70
	124 del 26 ottobre 2019)	70
	12.9 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D).L.
	39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	69
	12.8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs 74 modificato da	art.
	12.7 Omessa dichiarazione (Art.5 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	69

1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)	Sì
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)	Sì
Concussione (art. 317 cod. pen.)	Sì
Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen.)	Sì
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.)	Sì
Circostanze aggravanti (art. 319-bis cod. pen.)	Sì
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)	Sì
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)	Sì
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)	Sì
Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)	Sì
Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)	Sì
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)	Sì
Truffa ai danni dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1 cod. pen.)	Sì
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)	Sì
Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)	Sì

Art. 316-bis cod. pen. – Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono



contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi costituiscono concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni) e/o in conto interessi (lo Stato o l'ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Commette reato il beneficiario della sovvenzione che non «amministra» correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Art. 316-ter cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Questa fattispecie, accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640-bis cod. pen. (v. oltre), costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure, ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) «l'indebita percezione di erogazioni» è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore, sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

Art. 317 cod. pen. - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito). Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso.

Il privato partecipa alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso.

Art. 318 cod. pen. – Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio «qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato» (art. 320 cod. pen.).

Rispetto alla concussione, la corruzione sia propria (art. 319 cod. pen.) che impropria (art. 318 cod. pen.) si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti.

Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per compiere un atto comunque del suo ufficio. Tale deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario. La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva «per atto contrario ai doveri d'ufficio» di cui all'art. 319 cod. pen. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.



Secondo la giurisprudenza più recente, la mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

Art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il privato corruttore nella corruzione «propria» si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Art. 319-bis cod. pen. – Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

L'art. 319-ter cod. pen. configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, infatti, anche il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientra «nella sfera di operatività» dell'incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della sussistenza del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione

dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero dal pubblico ministero.

Art. 319-quater cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Tale fattispecie di reato si affianca alle misure previste per corruzione e concussione.

Art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non di una forma degradata della corruzione del pubblico ufficiale.

Art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.



Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. È sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Art. 322-bis cod. pen. – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 640, co. 2, n. 1 cod. pen. – Truffa ai danni dello Stato

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; <omissis>

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Lo schema è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto passivo attraverso artifici e raggiri, con ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno mediante un atto di disposizione patrimoniale

posto in essere dalla vittima stessa) che si caratterizza rispetto alla fattispecie base per la qualità del soggetto raggirato: lo Stato o altro ente pubblico.

Rispetto alla fattispecie base, la condotta prevista al comma 2, n. 1 viene ritenuta comunemente una ipotesi aggravata.

Art. 640-bis cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Si tratta anche in questo caso di fattispecie di truffa come tale connotata dai requisiti tipici di tale reato: artifici e raggiri, induzione in errore della vittima, compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno. Rispetto alla fattispecie base della truffa, viene comunemente considerata secondo i più recenti orientamenti come ipotesi aggravata e non come fattispecie autonoma di reato. Si contraddistingue in quanto la condotta illecita è tesa all'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

Rispetto al reato di cui all'art. 316-*ter* cod. pen., la condotta in esame si caratterizza in quanto i comportamenti falsi o reticenti – per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono e per le circostanze che li accompagnano – si presentano connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore.

Art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

L'elemento oggettivo di questo reato è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico; si tratta di fattispecie rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo limitatamente alle ipotesi in cui sia stata commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.



Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (ad es.: modello 770) già trasmessi all'Amministrazione.

Osservazioni relative ai Reati contro la Pubblica Amministrazione

Le condotte penalmente sanzionate sopra considerate trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato, tale da ricomprendere anche le P.A. di Stati esteri).

A titolo esemplificativo, fra le condotte concretamente configurabili rientrano, almeno potenzialmente, le sequenti:

- ottenere trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della Pubblica Amministrazione;
- ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o vigilanza;
- produzione alla Pubblica Amministrazione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.

Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere le seguenti:

- 1. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
- 2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della P.A.;
- 3. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per il Gruppo stesso, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione ad eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di rischio:

- le richieste per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A.;
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1) e 2), di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei predetti reati, possono essere introdotti i seguenti controlli preventivi:

- specifica previsione del Codice Etico;
- diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti;
- programma di informazione/formazione periodica del dipendente;

- responsabilizzazione esplicita riportata con riguardo al servizio della funzione competente e nel
 contesto delle relative procedure aziendali delle funzioni competenti alla predisposizione dei progetti e
 delle relative istanze:
- coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- meccanismi di pubblicità verso gli interlocutori esterni. Puntuali attività di controllo gerarchico, previste altresì in sede di ordine di servizio delle funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per ACTION ITALY S.r.l.;
- esplicita previsione, tra i principi etici, del divieto di pratiche corruttive;
- controllo dei flussi finanziari aziendali;
- controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive (la pratica più diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti);
- controlli dei collaboratori esterni (ad esempio agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento;
- specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo;
- puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).

Regole di condotta

Obiettivo delle presenti previsioni è che tutti i destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto sopra prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati nei rapporti con la P.A. In particolare, le presenti previsioni hanno la funzione di:

- A. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- B. fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- protocolli e regolamenti interni;
- · le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in ACTION ITALY S.r.l.;
- le procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati nei rapporti con la P.A. sono i seguenti:



- A. emanare e/o proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree di rischio, come sopra individuate, e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
 - Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- B. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti del destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- C. esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Delitti informatici e trattamento illecito di dati	
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)	SÌ
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)	SÌ
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)	NO
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)	NO
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)	NO
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)	NO
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies cod. pen.)	NO
Falsità in documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.)	SÌ

Art. 615-ter cod. pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.



Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-*quater* cod. pen. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 491-bis cod. pen. – Documenti informatici

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso con cernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Anche tale reato vale quale presupposto per la responsabilità della Società ex D.lgs. 231/2001 solo in quanto la falsificazione del documento informatico sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I reati sopra considerati trovano come presupposto la commissione di atti illeciti per il tramite di, o che abbiano a oggetto, sistemi informatici.

Stante il riferimento all'utilizzo di sistemi informatici, non si è fatto luogo a una identificazione specifica delle aree a rischio, dei settori di rilevanza e delle situazioni di attenzione, ricorrendo, evidentemente, il rischio di commissione dei reati in oggetto in tutti i casi di utilizzo dei sistemi informatici in questione.

Va certamente considerato che anche la presenza, sul sistema informatico aziendale, di documenti informatici di illecita provenienza, ad esempio di proprietà di una società concorrente, può portare alla contestazione dei reati in esame.

Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei predetti reati, può essere introdotto il seguente controllo preventivo:

sistema di controlli interno all'azienda che preveda:

- un adeguato riscontro delle *password* di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi unitamente ad un sistema di tracciabilità del materiale informatico introdotto nel sistema aziendale;
- la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società;
- il rispetto della normativa sulla *privacy* a tutela del dipendente.

Regole di condotta

Le presenti previsioni si riferiscono a comportamenti posti in essere da esponenti aziendali, consulenti, partner e parti terze.

Obiettivo delle presenti previsioni è che tali soggetti si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto sopra prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati informatici.

In particolare, le presenti previsioni hanno la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali, i
 consulenti e partner in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per
 una corretta applicazione del Modello organizzativo;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- · il Codice Etico:
- · ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in ACTION ITALY S.r.l.

Ai consulenti, ai partner e alle parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

Le presenti previsioni dispongono a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti, dei partner e delle parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni.



I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati informatici ex art. 25-*bis* del D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- A. emanare o proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come sopra individuate. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- B. con riferimento alla totalità delle operazioni interne ed esterne riflesse nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento del monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati informatici.

3. Reati societari

Reati societari	
False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)	SÌ
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)	SÌ
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 cod. civ.) [norma abrogata]	N.A.
Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)	SÌ
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)	SÌ
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)	SÌ
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)	SÌ
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)	SÌ
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.)	NO
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)	SÌ
Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)	SÌ
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)	SÌ
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)	SÌ
Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)	NO
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)	SÌ

Art. 2621 cod. civ. - False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o della Società al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.



La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o della Società al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Per la rilevanza penale della condotta descritta non è richiesta una lesività specifica degli interessi patrimoniali di determinati soggetti, principalmente dei soci (a differenza della più rilevante fattispecie di cui all'art. 2622 cod. civ.).

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni (si pensi alle stime che caratterizzano molte voci di bilancio), nonché le omissioni di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o della Società di appartenenza.

Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni interorganiche (tra diversi organi della società) e quelle integranti informazioni private e confidenziali. La fattispecie delle false comunicazioni sociali di cui al presente articolo è un'ipotesi contravvenzionale caratterizzata dall'assenza di danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, a cui è riservato un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto all'articolo successivo.

Trattandosi di fattispecie contravvenzionale, in conformità all'art. 42 cod. pen., per la sua configurabilità l'elemento soggettivo è costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa. Mentre nei delitti il dolo rappresenta il criterio tipico d'imputazione e la colpa l'eccezione, nelle contravvenzioni per la punibilità è sufficiente la sola colpa.

Sono previste delle soglie di esclusione della punibilità nel caso in cui le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso, la punibilità è esclusa se il dato fornito è frutto di valutazioni che non differiscono da quella corretta in misura non superiore al 10 per cento.

Ai soggetti penalmente responsabili, nei casi di esclusione della punibilità (ossia nei casi in cui non sia stato ritenuto superato il limite dell'alterazione sensibile e delle soglie quantitative), viene comunque irrogata una sanzione amministrativa e interdittiva (le regole applicabili sono quelle contenute nella legge 689/1981).

Art. 2622 cod. civ. – False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o della Società al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1988, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o della Società al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.



La differenza tra questa seconda fattispecie e la precedente è nella circostanza che la falsità delle comunicazioni sociali determina un danno di natura patrimoniale per la società, per i soci o per i creditori. Questa ipotesi di reato, infatti, è costruita come reato di danno in quanto si consuma quando la comunicazione falsa cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o al pubblico cui è diretta. La conseguenza più evidente è che occorrerà accertare la sussistenza di un nesso causale tra la comunicazione falsa volta a trarre in inganno e il danno patito dalla società, dai soci o dal pubblico. Lo schema della disposizione ricalca la struttura dell'articolo precedente.

Essa si differenzia nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità, a seconda che la società sia quotata in Borsa oppure no. Nel caso di mancata quotazione si procede a querela della persona offesa (socio o creditore o altro destinatario appartenente a quel «pubblico» cui è indirizzata la comunicazione sociale, in quanto concretamente danneggiato sul piano economico) e la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il comma secondo della norma dispone che la procedibilità è a querela anche quando la condotta integri altresì altro delitto, ancorché aggravato, in danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea, nel qual caso la procedibilità è d'ufficio.

Art. 2624 cod. civ. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.]

Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2625 cod. civ. – Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro), l'altra di natura penale (reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa).

Il soggetto attivo è sempre l'amministratore che, nella prima ipotesi, impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci o agli organi sociali; nella seconda, invece, presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. È prevista la procedibilità a querela di parte.

Art. 2626 cod. civ. – Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

È una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

La norma punisce le condotte degli amministratori che, fuori delle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Art. 2627 cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La norma prevede la clausola «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato». L'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare un reato più grave (l'appropriazione indebita, ex art. 646 cod. pen.).

L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.

I soggetti attivi sono i soli amministratori, la norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge. È prevista l'estinzione del reato sia nel caso che gli utili siano restituiti, sia che le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Art. 2628 cod. civ. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.



La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote, sociali o della società controllante, cagionano un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Art. 2629 cod. civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Gli amministratori, attraverso riduzioni del capitale sociale o fusioni o scissioni con altra società, procurano un danno ai creditori. Si tratta di un reato di danno.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

Art. 2632 cod. civ. – Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività e integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale.

Le tre condotte rilevanti sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 cod. civ. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione.

È contemplata la previsione dell'evento di danno per i creditori. I liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi.

Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 «Operazioni in pregiudizio dei creditori», è prevista la procedibilità a querela. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

Art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2636 cod. civ. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta illecita, posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. È necessario un concreto risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.



Art. 2638 cod. civ. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta (attiva od omissiva).

Il Legislatore ha previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In ultimo, è prevista una fattispecie contravvenzionale, a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente o anche solo per colpa.

Le fattispecie in oggetto riguardano fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo, relative comunque all'espletamento di attività societarie lesive di diritti di terzi e/o la violazione di norme atte a tutelare il pubblico interesse.

A titolo esemplificativo, fra le condotte concretamente configurabili rientrano le seguenti:

- l'organo amministrativo ignora l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un
 accantonamento (rettifica) al fondo svalutazione crediti, a fronte della situazione di crisi di un cliente, e
 iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che
 comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.);
- l'organo amministrativo predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di

influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione. Resta fermo (anche secondo la vecchia giurisprudenza) che il reato non si verifica allorché – anche in assenza di una condotta illecita dell'amministratore – la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta. L'assunzione di tale deliberazione consente, come tale, di soddisfare interessi economici-finanziari dell'amministratore medesimo o di terzi in accordo con quest'ultimo (l'organo amministrativo, anche avvalendosi dei suoi collaboratori, provvede a presentare all'assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento);

• il dipendente di una società diffonde alla stampa notizie false sulla società medesima (ad es.: dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione di tale società): notizie, come tali, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società (ovvero il dipendente di una società si accorda con un giornalista per far diffondere sulla stampa notizie false relativamente a tale società, nel proposito di determinare una sensibile variazione del prezzo del titolo azionario della società medesima. Il che beneficia lo stesso dipendente e/o terzi grazie a transazioni speculative tempestivamente operate dai medesimi in sede di compravendita di detto titolo azionario).

Nuovi reati societari

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 (entrata in vigore in data 14 giugno 2015) - recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190" - nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del Codice Civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Tale novella legislativa ha apportato modifiche alla disciplina del reato di "falso in bilancio", qualificandolo alla stregua di delitto e non più di contravvenzione.

Modifiche al reato di false comunicazioni sociali

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 25-*ter*, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del Codice Civile, così come sostituito dalla Legge 69/2015, che ora punisce, con la pena della reclusione da uno a cinque anni, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o della Società al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore".



Allo stesso modo tali soggetti sono puniti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

La nuova disciplina elimina le soglie di non punibilità previste dalla previgente normativa.

Il falso in bilancio diviene reato di pericolo e non più di danno.

Tali modifiche sono rilevanti per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli Enti, essendo il reato di false comunicazioni sociali presente nel catalogo dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001. In caso di accertata responsabilità amministrativa dell'Ente la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 400 quote.

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-*bis* del Codice Civile (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità), introdotta dalla stessa Legge 69/2015 (art. 25-*ter*, comma 1, lett. a-*bis*), D.lgs. 231/2001).

In questo caso le pene risultano ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso di bilancio se i fatti sono di lieve entità.

La sussistenza di tale requisito è rimessa alla valutazione del giudice, tenuto conto "della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o dagli effetti della condotta".

Tale sconto di pena vale anche per le società che non possono fallire.

In caso di accertata responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

Per completezza, sebbene la norma non sia richiamata dall'articolo 25-*ter* del D.lgs. 231/2001, si segnala che l'art. 2621-*ter* del Codice Civile prevede poi che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale, il giudice debba valutare "in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis*".

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 del Codice Civile (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate), introdotta dalla stessa Legge 69/2015 (art. 25-*ter*, lett. b), D.lgs. 231/2001), che prevede un trattamento sanzionatorio più severo, comminando la reclusione da tre a otto anni.

In caso di accertata responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

Si registra dunque un inasprimento del trattamento sanzionatorio, che prevede l'aumento della sanzione di un terzo in caso in cui l'Ente avesse conseguito un profitto di rilevante entità, rispetto al sistema previgente.

Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere le seguenti:

- la gestione dei rapporti con la società di revisione;
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria) relativi comunque ad ACTION ITALY S.r.l.;
- la predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana, Sec, Nyse, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, ecc.).

Controlli Preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei predetti reati, possono essere introdotti i seguenti controlli preventivi e protocolli e possono essere individuate le seguenti principali attività dell'Organismo di Vigilanza:

- · specifica previsione del Codice Etico;
- diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale;
- programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa e sulle regole in tema di Corporate Governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria;
- introduzione/integrazione/aggiornamento dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di *Corporate Governance* e di osservanza della normativa societaria;
- esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso anche in tema di disciplina di *Corporate Governance*;
- istituzioni di riunioni periodiche tra il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance (compresa quella in tema di «parti correlate»), nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti;
- inserimento nelle norme di comportamento (o Codice Etico) adottate dall'impresa di indicazioni per il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari;
- istituzione di una procedura chiara e semplificata rivolta alle stesse funzioni di cui sopra, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti alla amministrazione;

per le società il cui bilancio è assoggettato a revisione e certificazione:

previsione, nell'ambito della procedura descritta al punto precedente, dell'obbligo – per il responsabile di
funzione che fornisce dati e informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali – di
sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Nella
dichiarazione andrà di volta in volta asseverato ciò che obiettivamente e concretamente il soggetto
responsabile può documentalmente dimostrare (anche a seguito di verifica ex post) sulla base dei dati in
suo possesso, evitando, nell'interesse stesso dell'efficacia dei protocolli, affermazioni generali e



- generiche. Ciò anche al fine di evidenziare la necessità che i protocolli disciplinino efficacemente e conseguentemente responsabilizzino tutti i singoli passaggi di un procedimento che generalmente solo nella sua conclusione incontra un soggetto qualificabile come «responsabile di funzione»;
- tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione in particolare dei membri del comitato per il controllo interno, ove esistente – della bozza del bilancio, prima della riunione del consiglio di amministrazione per l'approvazione dello stesso;
- messa a disposizione del responsabile di funzione che fornisce dati e informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali del giudizio sul bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara e analitica) da parte della società di certificazione, ove esistente;
- sottoscrizione, da parte del massimo vertice esecutivo, della c.d. lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione, ove esistente. La lettera deve essere altresì siglata dal responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del consiglio di amministrazione. Occorre precisare tuttavia che tale lettera non elimina di per sé la responsabilità della società di revisione;
- comunicazione sistematica all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione (se esistente) o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio;
- invio all'Organismo di Vigilanza delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi di professionalità, esperienza nel settore, ecc. e non solo in base all'economicità);

in ogni caso:

i risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati al massimo vertice esecutivo. Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dal citato Organismo emergessero elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) proprio al massimo vertice esecutivo, sarà inevitabile che l'Organismo riferisca al consiglio di amministrazione. Una circostanza di questo tipo induce a riflettere sull'esigenza di una qualche forma di tutela del soggetto che riveste la qualifica di responsabile dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001: si pensi ad esempio a particolari clausole di garanzia nella lettera di assunzione che sottraggano al potere del solo superiore diretto decisioni in merito a remunerazione, promozioni, licenziamento, trasferimento o altre sanzioni. Si ricorda, inoltre, che il controllo ultimo sull'operato degli amministratori viene svolto dal socio, sul cui patrimonio le sanzioni incidono direttamente. È pertanto importante l'esistenza di un flusso informativo continuo dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli amministratori, ai quali compete convocare il Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti conseguenti. Le comunicazioni relative alle eventuali anomalie possono essere portate a conoscenza dei soci anche in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio. Qualora tali anomalie siano portate a conoscenza dei soci, si ricorda che, oltre all'esperimento dell'azione sociale di responsabilità, questi ultimi possono presentare la denuncia al tribunale ex art. 2409 cod. civ., per il sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori.

Regole di condotta

Le presenti previsioni si riferiscono a comportamenti posti in essere da esponenti aziendali, consulenti e partner.

Obiettivo delle presenti previsioni è che tali soggetti si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto sopra prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari.

In particolare, le presenti previsioni hanno la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali, i
 consulenti, i partner e le parti terze, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad
 attenersi per una corretta applicazione del Modello organizzativo;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- · il Codice Etico:
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in ACTION ITALY S.r.l. Ai consulenti e ai partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società. Le presenti previsioni dispongono a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti e dei partner, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:
- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25-ter del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e
 regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate
 alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine
 di fornire ai soci e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione
 economica, patrimoniale e finanziaria di ACTION ITALY S.r.l.;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e
 regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione
 dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio
 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ACTION ITALY S.r.l. e sull'evoluzione delle
 relative attività, nonché sugli strumenti finanziari di ACTION ITALY S.r.l. e relativi diritti;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;



- assicurare il regolare funzionamento di ACTION ITALY S.r.l. e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come sopra individuate. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono sottoposti a verifica di una società di revisione, l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- · con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- · valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

4. Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	
Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)	SÌ
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270- <i>bis</i> cod. pen.)	SÌ
Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)	SÌ
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)	SÌ
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)	NO
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)	NO
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)	NO
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis cod. pen.)	NO
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)	NO
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 cod. pen.)	NO
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.)	NO
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 cod. pen.)	NO
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 cod. pen.)	NO
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 cod. pen.)	NO

Art. 270 cod. pen. – Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali



costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Art. 270-bis cod. pen. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Art. 270-ter cod. pen. - Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-*bis* cod. pen. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater cod. pen. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali

La norma dell'art. 25-quater introdotta nel 2003 parla in realtà con dizione generica di «delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o dalle leggi speciali» senza alcuna specificazione e quindi rappresenta in qualche modo una norma aperta. Va ricordato peraltro che l'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato «commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico» sembrerebbe aprire le porte della disposizione dell'art. 25-quater a qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, purché commesso con dette finalità. Si tratta però di una impostazione molto criticata e di fatto non applicata.

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno comunque presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.lgs. 231/2001, anche i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Le disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo sono contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 342 in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella legge 28 dicembre 1989, n. 422 in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- A. un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- B. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere a) e b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un illecito chiunque:

A. prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;



- B. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- C. contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
- compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale della Società, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato sopra descritto; o
- fornito con la piena consapevolezza che l'intento della Società è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere e accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

Aree a rischio

Il rischio di commissione di reati funzionali al finanziamento del terrorismo può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali sicuramente assumono una rilevanza centrale i settori finanziario e amministrativo.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. «Liste Paesi» e/o con
 persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. «Liste Nominative»,
 entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali
 e/o internazionali riconosciuti; o
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

L'elenco delle «Liste Paesi» e delle «Liste Nominative» (di seguito anche le «Liste») è rinvenibile presso l'ufficio dell'Organismo di Vigilanza ed è reso disponibile sulla rete informatica.

Controlli Preventivi

Al fine di prevenire la commissione di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico all'interno della predetta area aziendale, possono essere introdotti i seguenti controlli preventivi:

- · specifica previsione del Codice Etico;
- diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti;
- programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle aree a rischio;

- · controllo dei flussi finanziari aziendali;
- previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

Regole di Condotta

Le presenti previsioni si riferiscono a comportamenti posti in essere dai destinatari (esponenti aziendali, consulenti, fornitori e partner).

Obiettivo delle presenti previsioni è che tutti i destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto sopra prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il presente Modello ha la funzione di fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali. Quindi, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- · il Codice Etico:
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere nel Gruppo.

Ai consulenti, partner e fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come sopra individuate. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro
 efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



5. Reati contro la personalità individuale

Reati contro la personalità individuale	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)	NO
Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)	NO
Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)	SÌ
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)	SÌ
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen.)	SÌ
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)	NO
Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)	NO
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)	NO

Art. 600-ter cod. pen. – Pornografia minorile

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche: è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero

distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater.1 cod. pen.)

Art. 600-quater cod. pen. – Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anno diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600-quater.1 cod. pen.).

Art. 600-quater.1 cod. pen. – Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Aree a Rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere la sequente:

la conclusione di contratti con internet provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

Regole di Condotta

Le presenti previsioni si riferiscono a comportamenti posti in essere dai Destinatari (esponenti aziendali, consulenti, fornitori e partner).

Obiettivo delle presenti previsioni è che tutti i destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta



conformi a quanto sopra prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale.

In particolare, le presenti previsioni hanno lo scopo di fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico.

Ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come sopra individuate. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

6. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi commessi in violazione delle norme antinfortuni sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	stiche e
Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)	SÌ
Lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.)	SÌ

Art. 589 cod. pen. - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 cod. pen. - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto



l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Dal 25 agosto 2007 (legge 123/2007) la responsabilità amministrativa delle imprese è stata estesa a due fattispecie di reato: l'omicidio colposo, le lesioni gravi (malattia o incapacità superiore a 40 giorni) e gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le sanzioni previste sono: sanzione pecuniaria da Euro 258.000,00 ad Euro 1.549.000,00, sanzioni interdittive da tre mesi a due anni.

Con riferimento ai profili di rilevanza ex lege n. 123/2007, il Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, potrà utilmente essere integrato con il «sistema» degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo e con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

Da qui l'opportunità che l'azienda ponga in essere azioni mirate volte a garantire l'integrazione con l'attuazione della normativa antinfortunistica e, in particolare:

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;
- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D.lgs. n. 231/2001, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art.
 25-septies del D.lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001, evitando inutili quanto costose duplicazioni;
- valutazione e individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del
 D.lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con
 particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei
 Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo
 grado, e l'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure
 rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e del T.U. 81/2008.

Aree a rischio

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- formazione, informazione, addestramento e gestione del personale;
- · sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza fisica;

- · gestione delle emergenze;
- luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, disposizioni per la protezione individuale, impianti e
 apparecchiature elettriche, cantieri temporanei o mobili, costruzioni o lavori in quota, segnaletica di salute
 e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale carichi, videoterminali, agenti fisici, agenti chimici,
 agenti cancerogeni e mutageni, esposizione all'amianto, agenti biologici, atmosfere esplosive.

Regole di condotta

Le presenti previsioni si riferiscono a comportamenti posti in essere dai destinatari (esponenti aziendali, consulenti, fornitori, partner e parti terze).

Obiettivo delle presenti previsioni è che tutti i destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto sopra prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati indicati dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 e dal T.U. 81/2008.

In particolare, il Modello ha la funzione di fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali. Quindi, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi che governano questo settore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- · il Codice Etico;
- le istruzioni e le attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione e sorveglianza riferite alla generale tutela sul lavoro;
- · ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere nella Società.

Ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 e al T.U. 81/2008 sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come sopra individuate. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro
 efficacia a prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse
 con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del presente Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



7. Reati di criminalità organizzata anche transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendati all'autorità giudiziaria

Reati di criminalità organizzata anche transnazionale, ricettazione, ricilaggio, impego di denar beni o utilità di provenienza illecita e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	ο,
Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)	SÌ
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)	NO
Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter cod. pen.)	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973, n. 43)	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309)	NO
Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 cod. proc. pen.)	NO
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.)	NO
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.lgs. 25.7.1998, n. 286)	SÌ
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.)	SÌ
Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)	SÌ
Ricettazione (art. 648 cod. pen.)	SÌ
Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)	SÌ
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)	SÌ

Inizialmente i reati qui citati erano stati tutti introdotti quali reato presupposto della responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/2001 solo se e in quanto commessi con modalità «transnazionale». A tal proposito, la legge 146/2006, all'art. 3, fornisce una definizione di reato transazionale secondo cui: «ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato» punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- A. sia commesso in più di uno Stato;
- B. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- C. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato:
- D. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Necessario per un quadro non approssimato della definizione di reato transnazionale anche il disposto dell'art. 4, legge 146/2006, che contempla una circostanza aggravante «per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato».

La nozione di reato transnazionale dipende dunque dal concorrere di tre requisiti, dettati dal primo comma dell'art. 3: due di essi (indicati nella prima parte del primo comma) attengono rispettivamente alla gravità del reato (reclusione – edittale – non inferiore nel massimo a quattro anni) e ad una componente soggettiva («qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato»); il terzo requisito (definito in dottrina «transnazionalità in senso stretto») è integrato alternativamente da uno dei caratteri definiti nelle lettere da a) a d) del medesimo primo comma.

L'impiego dei termini «coinvolto» e «implicato» nel primo comma dell'art. 3, soprattutto se lo si compara con l'uso della formula «nella commissione dei quali [reati] abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato», suggerisce, di fronte al vago linguaggio utilizzato nella redazione delle norme, un'interpretazione nella quale il valore da attribuire al termine definitorio «coinvolto» (così come ad «implicato») allude ad una situazione che non realizza la fattispecie di concorso di persone nel reato e neppure quella del favoreggiamento reale o personale, bensì ad un contesto nel quale il vantaggio, il profitto, l'utilità, l'interesse del fatto di reato si riverberano a favore della Società criminale organizzata. Siffatta lettura permette infatti di mantenere distinto il criterio adottato con riguardo all'aggravante, dove il «contributo alla commissione» del reato sembra designare una situazione nella quale uno dei partecipi al gruppo criminale organizzato ha posto in essere almeno una frazione della condotta tipica del reato medesimo.

Combinando questi parametri con quelli indicati dall'art. 10, legge 146/2006 (disposizione che, come detto, stabilisce la responsabilità diretta dell'Ente), si deve ritenere che la responsabilità diretta dell'Ente trova il suo presupposto nella circostanza che un soggetto dell'Ente abbia commesso uno dei reati indicati dall'art. 10, quando tale reato abbia il carattere della transnazionalità come definita dall'art. 3, legge 146/2006; in altri e più specifici termini: che il reato abbia un riverbero a favore della Società organizzata criminale e che il reato sia stato commesso in uno dei contesti alternativi indicati nelle lettere da a) a d) dell'art. 3, co. 1, legge 146/2006, ferma restando la necessaria consapevolezza (anche nella forma della eventualità) da parte dell'esponente dell'Ente del carattere transnazionale del fatto.



Successivamente, con l'introduzione nel testo del D.lgs. 231/2001 degli artt. 24-*ter* e 25-*octies*, alcuni dei reati previsti dal citato art. 10 della legge 146/2006 sono divenuti rilevanti per la responsabilità dell'Ente anche qualora commessi semplicemente in ambito nazionale e, specificamente, le fattispecie di cui agli artt. 416, 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* cod. pen.

Art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Va notato che la disposizione che ha introdotto gli artt. 416 e 416-*bis* cod. pen. tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente non ha in alcun modo chiarito se e in quale misura il sodalizio criminoso debba tendere alla realizzazione di fattispecie di reato comunque previste come rilevanti dal D.lgs. 231/2001. La questione è tuttora aperta ma la tesi predominante, in mancanza di diversa indicazione da parte del legislatore, è che sia irrilevante la natura del reato fine.

Art. 12 D.lgs. 25.7.1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- A. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- B. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- C. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- D. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- E. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- A. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- B. sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

[In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.]

Comma abrogato dall'art. 9, comma 11, della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a



norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati e distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».

La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

Questa fattispecie è tuttora rilevante ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.lgs. 231/2001 solo se e in quanto presenti le caratteristiche sopra ricordate del reato «transnazionale» e, infatti, la sua



inclusione tra i reati presupposto è limitata alle ipotesi di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter della disposizione citata.

Art. 377-bis cod. pen. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tale reato, anch'esso inizialmente incluso tra quelli presupposto della responsabilità dell'Ente dalla legge 146/2006 sul reato «transnazionale» ha poi trovato una sua propria collocazione nell'art. 25-decies del D.lgs. 231/2001 che, dunque, ne amplia la rilevanza anche alle ipotesi commesse con riferimento all'ambito nazionale.

Art. 378 cod. pen. – Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Questa fattispecie è tuttora rilevante ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.lgs. 231/2001 solo se e in quanto presenti le caratteristiche sopra ricordate del reato «transnazionale».

Art. 648 cod. pen. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis cod. pen. – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Con il D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 – in vigore dal 29 dicembre 2007 – il Legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione, che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-octies, D.lgs. n. 231/2001, l'Ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente «nazionale», sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione, per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti – individuati agli artt. 10, co. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto – che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal D.lgs. n. 56/04: professionisti; revisori contabili; altri soggetti.

Nell'ambito di tale ultima categoria rientrano, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge. Nei loro confronti trovano applicazione sia gli obblighi di cui al citato decreto n. 231/2007, nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto, sia le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. «non finanziari» dal



decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, cui si rinvia per approfondimenti.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali, c.d. «reati-ostacolo», tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti.

Le attività aziendali a rischio di commissione di reati coinvolgenti la criminalità organizzata transnazionale, la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono le seguenti: amministrazione (HR, ufficio contratti);

commerciale (store operations, sviluppo immobiliare);

- contratti di acquisto di beni e/o servizi con controparti (ufficio contratti, finance, construction, HR);
- gestione dei flussi finanziari;
- transazioni finanziarie con controparti;
- attività aziendali che prevedono l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato (HR);
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- · rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Aree a rischio

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con: persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. «Liste Paesi» e/o con persone fisiche o giuridiche collegate a reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita riportate nelle c.d. «Liste Nominative», entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati o da soggetti a rischio reati di cui supra.

L'elenco delle «Liste Paesi» e delle «Liste Nominative» (di seguito anche le «Liste») è rinvenibile presso l'ufficio dell'Organismo di Vigilanza, che lo aggiorna anche su impulso del Comitato di controllo interno, ed è reso disponibile sulla rete informatica.

Regole di condotta

Le presenti previsioni si riferiscono a comportamenti posti in essere da esponenti aziendali, consulenti e partner.

Obiettivo delle presenti previsioni è che tali soggetti si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto sopra prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In particolare, le presenti previsioni hanno la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali, i consulenti, i partner e le parti terze, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello organizzativo;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in ACTION ITALY S.r.l.

Ai consulenti e ai partner e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

Le presenti previsioni dispongono a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti e dei partner e delle parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta e quindi, in generale:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- A. emanare o proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come sopra individuate; tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- B. con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono sottoposti a verifica di una società di revisione, l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati qui monitorati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle loro funzioni di controllo delle attività aziendali;
- C. con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;



- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati qui monitorati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

8. Reati contro l'industria e il commercio

Reati contro l'industria e il commercio	
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.)	SÌ
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.)	SÌ
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)	SÌ
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)	SÌ
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)	SÌ
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)	SÌ
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517- <i>ter</i> cod. pen.)	SÌ
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater cod. pen.)	SÌ

Art. 513 cod. pen. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Art. 513-bis cod. pen. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in

Art. 514 cod. pen. – Frodi contro le industrie nazionali

qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.



Art. 515 cod. pen. – Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Art. 516 cod. pen. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 517 cod. pen. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-*ter* cod. pen. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater cod. pen. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Le norme sopra riportate sono rivolte alla tutela dell'ordine economico nazionale, tuttavia non prescindono dal diritto individuale al libero svolgimento delle stesse attività, anzi intendono garantire e proteggere tale diritto da turbative o da impedimenti e sono infatti per lo più considerate fattispecie plurioffensive. Dalla natura del bene primario tutelato (il corretto svolgimento dell'industria e del commercio) deriva che tali reati sono per lo più procedibili d'ufficio.

Elemento essenziale per la sussistenza dei delitti sopra riportati è l'uso di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio: occorre perciò un nesso teleologico fra i mezzi fraudolenti e la turbativa suddetta.

Il comportamento dell'agente può considerarsi fraudolento quando sia subdolo e sleale, quando cioè tenda a mascherare o nascondere con l'inganno il proprio carattere di illiceità.

I delitti in esame sono reati di pericolo, per la cui consumazione è sufficiente che dall'azione del colpevole, violenta o fraudolenta, derivi una minaccia al corretto svolgimento del mercato nonché al libero svolgimento dell'attività commerciale e industriale del singolo, considerata quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere quelle che curano le attività di *marketing* e comunicazione commerciale.

Le condotte prese in esame possono ricondursi ad attività che potrebbero:

- generare confusione utilizzando nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri;
- imitare servilmente le caratteristiche proprie del prodotto di un concorrente;
- compiere, con qualsiasi altro mezzo, atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- mediante l'attività di propaganda e comunicazione commerciale appropriarsi indebitamente dei pregi relativi ai prodotti o all'impresa di un concorrente;
- compiere qualsiasi atto volto a turbare il leale esercizio della concorrenza.

Pertanto, rileva per lo più in questo caso l'obbligo di attenersi alle disposizioni dettate dal codice civile a divieto degli atti di concorrenza sleale (art. 2598 e ss. cod. civ.), nonché in materia di azienda e utilizzo del marchio e dei segni distintivi (art. 2555 e ss. cod. civ.).



Controlli preventivi

In particolare, i controlli preventivi consistono nell'applicazione di procedure centralizzate per la prevenzione dei suddetti reati dal momento che l'acquisto dei prodotti e le attività di marketing vengono svolte da Casa Madre.

Regole di Condotta

Tali previsioni si riferiscono a comportamenti posti in essere dai destinatari (esponenti aziendali, partner, fornitori e consulenti) e parti terze.

Obiettivo delle presenti previsioni è che tutti i destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto sopra prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati In particolare, le presenti previsioni hanno la funzione di:

- A. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello:
- B. fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro l'industria e il commercio ex art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- A. emanare o proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come sopra individuate. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- B. con riferimento alla totalità delle operazioni interne ed esterne riflesse nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento del monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio.

9. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumento o segni di riconoscimento

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.)	NO
Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.)	NO
Contraffazione di carta filigranata, di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.)	NO
Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.)	NO
Spendita e introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate (art. 455 cod. pen.)	NO
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.)	SÌ
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.)	NO
Falsificazione di valori di bollo e introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.)	NO
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)	SI
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)	SI

Art. 457 cod. pen. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 473 cod. pen. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.



Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 cod. pen. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
Immissione in una rete telematica di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 lett. a-bis e comma 3 legge 633/1941)	NO
Delitti concernenti la duplicazione di programmi per elaboratore o delle norme SIAE o di banche dati (art. 171- <i>bis</i> legge 633/1941)	SÌ
Delitti in materia di duplicazione, riproduzione, detenzione a fini di vendita di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, discografico (art. 171-ter legge 633/1941)	NO
Violazione in materia di comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies legge 633/1941)	NO
Produzione, detenzione e utilizzo di strumenti destinati alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171- <i>octies</i> legge 633/1941)	NO

Art. 171-bis legge 22.4.1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.



11. Reati di impiego lavoratori stranieri

Reati di impiego lavoratori stranieri

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies ex D. lgs. 231/01)

SÌ

Art. 25- duodecies ex D. lgs. 231/01

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Per meglio comprendere la normativa di settore e il comportamento che deve essere tenuto dal datore di lavoro è bene fare un richiamo alle principali norme che devono necessariamente essere applicate in combinato disposto:

- Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione)
 "Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato"
 - "12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 [N.D.R.: ovvero il fatto del "datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato"] sono aumentate da un terzo alla metà:
 - A. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - B. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
 - C. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale [N.D.R.: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"]".
- Art. 603-bis del codice penale, terzo comma
 - "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"
 - "3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
 - 1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
 - 2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
 - 3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

12. Reati tributari

Reati tributari	
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2	SÌ
D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del	SÌ
26 ottobre 2019)	
Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	SÌ
Omessa dichiarazione (Art.5 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	SÌ
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs 74 modificato da art. 39	SÌ
del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	O.
Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124	SÌ
del 26 ottobre 2019)	O.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs 74 e s.m.)	SÌ
Casi particolari di confisca (Art.12-ter aggiunto dall' art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	SÌ

12.1 Introduzione e funzione della parte speciale di reati tributari

La presente parte speciale si riferisce ai reati tributari di cui all'art. 25-quinquedecies del D.Lgs. n. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti,
 nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'organismo di vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

12.2 Criteri per la definizione di reati tributari

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n.74 e modificato dall'art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019.

Le fasi di preparazione del reato sono:



- l'approntamento della falsa documentazione con la registrazione delle spese nelle scritture contabili e
 l'utilizzo di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte;
- la indicazione in una delle dichiarazioni previste dalla legge degli elementi riportati nella documentazione
 fittizia, mentre la fase di commissione si realizza nel momento in cui viene presentata la dichiarazione
 compilata utilizzando la falsa documentazione consistente in fatture o altri documenti come scontrini,
 ricevute fiscali, etc. riguardanti operazioni inesistenti.

12.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- fornire all'organismo di vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L'azienda adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente parte speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti. La presente parte speciale si riferisce alla "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" aggiunta nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 con l'Art. 25-quinquedecies dall'art. 39 del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 specificando le sanzioni nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto inerenti al reato di cui sopra. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dei sotto indicati articoli, si applicano inoltre le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01:

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Si descrivono qui di seguito le principali fattispecie di reato con le relative sanzioni pecuniarie a carico degli enti richiamate dal Decreto all'art. 25-quinquedecies.

12.4 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 2 del D.Lgs. 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

12.5 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 3 del D.Lgs. 74 modificato al comma 1

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- A. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila
- B. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.



12.6 Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 4 del D.Lgs. 74 modificato ai commi 1 e 1-ter

- 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
- A. a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila
- B. b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore a dieci percento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1-*ter*. Fuori dei casi di cui al comma 1-*bi*s, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

12.7 Omessa dichiarazione (Art.5 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 5 del D.Lgs. 74 modificato ai commi 1 e 1-bis

- È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- 1-*bis*. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
- 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

12.8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 8 del D.Lgs. 74 modificato al comma 1 e con l'aggiunta del comma 2-bis

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

12.9 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 10 del D.Lgs. 74 modificato al comma 1:

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
 - Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

12.10 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs 74 e s.m.)

Si riporta il testo dell'articolo 11 del D.Lgs. 74 e s.m.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un



ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

12.11 Casi particolari di confisca (Art.12-*ter* aggiunto dall' art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 12-ter aggiunto dal D.L. n.124 e inserito dopo l'art. 12- bis del D.Lgs. 74

- 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale quando:
- A. l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2
- B. l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3
- C. l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8
- D. l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1
- E. l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.

12.12 Le attività sensibili relative ai reati tributari

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso della redazione del modello ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-quinquedecies del D.Lgs. 231/2001.

Prima dell'introduzione di questo articolo in merito agli illeciti amministrativi venivano analizzate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi i reati di riciclaggio, corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, etc.; con l'articolo 25-quinquedecies le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

12.13 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda, le seguenti:

- Gestione fatturazione
- · Gestione amministrativa
- · Gestione di attività collegate ad import ed export
- · Gestione fornitori
- Gestione acquisti
- · Attività di gestione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

12.14 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

12.15 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- · Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile;
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo

 contabile adeguati
 e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.



13. Procedure operative interne Action Italy/Gruppo Action

Indice delle procedure per categorie:

- · Compensation & benefit;
- Finanza;
- Formazione e sviluppo;
- · Gestione di reparto;
- · Gestione negozio;
- · Giorni di pagamento;
- · HR & HR services;
- · Impegno;
- · Inventario;
- Kronos;
- · Mobilità globale;
- Ordini;
- · Performance;
- · Pianificazione;
- Privacy;
- · Processi di consegna;
- Prodotti;
- · Real Estate;
- · SAP business Objects;
- Sede;
- Sicurezza;
- Success Factors;
- · Terminale manuale;
- · Ufficio.

Allegato: Procedure operative Action Italy/Gruppo Action

